



Federazione Gilda-Unams

SNADIR

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
a.s. 2023/2024

F.A.Q.

Frequently Asked Questions

Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti

(aggiornamento del 16 giugno 2023)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

N. 34

D – Sono un insegnante in ruolo nella scuola secondaria. Nella mia scuola sono venute a mancare 3 ore e, secondo la graduatoria regionale, sarò io a perderle. Posso chiedere di svolgere tali ore a disposizione?

R – Sì. *La riduzione oraria indicata non supera un quinto dell'orario di servizio, pertanto si può richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il proprio dirigente scolastico, di essere posto a disposizione; i docenti in servizio su più scuole potranno svolgere le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l'orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nell'istituto principale. (art. 2, comma 7 CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato in precedenza per l'a.s. 2022/2023 e con l'Intesa del 16 giugno 2003 anche per l'a.s.2023/20234.*

E' possibile utilizzare l'apposito modulo predisposto dallo Snadir.

E' opportuno segnalare che alcuni U.S.R. applicano tale norme in chiave restrittiva pertanto in alcune regioni potrà risultare più difficile ottenere le ore a disposizione.

N. 33

D – Sono un insegnante in ruolo nella scuola secondaria. Nella mia scuola sono venute a mancare 6 ore e, secondo la graduatoria regionale, sarò io a perderle. Posso chiedere di svolgere tali ore a disposizione?

R – NO. *La riduzione oraria indicata supera la misura di un quinto dell'orario settimanale di servizio. Dovrai presentare una domanda di riarticolazione (o completamento in altro istituto) della cattedra, al fine di recuperare in altra scuola le ore mancanti. La domanda va indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il proprio dirigente scolastico; una copia è opportuno consegnarla all'ufficio scuola della propria diocesi.*

N. 32

D – Sono un insegnante in ruolo nella scuola secondaria. Nella mia scuola sono venute a mancare 10 ore e, secondo la graduatoria regionale, sarò io a perderle. Devo presentare domanda di riarticolazione della cattedra?

R – NO, *deve presentare domanda di utilizzazione. Avendo perso più della metà dell'orario settimanale di servizio è venuto meno il legame giuridico e amministrativo con l'istituzione scolastica (non è più scuola prevalente). Attraverso la domanda di utilizzazione, dal 1° settembre, sarai collocato in servizio presso un'altra scuola o presso più scuole (il limite è non più di tre scuole in non più di due Comuni).*

N. 31

D – Sono un insegnante di religione di ruolo. Dal 1° settembre 2022 ho dovuto effettuare d’ufficio, a causa di una forte contrazione oraria, un cambio di istituto; adesso vorrei rientrare nella sede in cui mi trovavo nell’a.s. 2021/2022, dove si sono ricostituite delle classi, ma so che ci sono altri docenti che presenteranno domanda di utilizzazione nell’istituto in questione: godrò di qualche precedenza?

R – Sì; in base all’art.4, comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie *provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2002/2023, , prorogato per l’a.s. 2023/2024*), il docente di religione di cui all’art.27, comma 8 del CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2022/2025 (cioè interamente utilizzato in altra scuola nell’a.s. 2022/2023 non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti) potrà fruire della precedenza per l’utilizzazione nella scuola in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2021/2022 (o nell’a.s. 2012/2013 o nel 2013/2014 o nel 2014/2015 o nel 2015/2016 o nel 2016/2017 o 2017/2018 o nel 2018/2019, o nel 2019/2020 o nel 2020/2021).

N. 30

D – Devo presentare la domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo; nel mod. UR1 (e anche nel mod. UR2) occorre inserire il punteggio per l’utilizzazione: di cosa si tratta?

R – *Si tratta del punteggio ottenuto nella graduatoria regionale per soprannumerari su base diocesana, a cui bisogna aggiungere 6 punti per l’a.s. 2022/2023 (che nella graduatoria non veniva valutato) ai sensi dell’art.1, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 prorogato per l’a.s. 2023/2024).*

N. 29

D – Se nella domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo al punteggio della graduatoria occorre aggiungere 6 punti in quanto viene valutato anche l’a.s. 2022/2023, si possono aggiungere anche i punti per la continuità relativi al suddetto anno scolastico?

R – *Sì; in pratica - per quanto diverse possano essere le casistiche – tutti devono aggiungere al punteggio per la continuità inserito nella graduatoria regionale su base diocesana i punti per l’anno scolastico 2022/2023; per comodità consigliamo di consultare*

lo schema riportato a parte (PUNTEGGIO CONTINUITA' DA AGGIUNGERE NELLE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE/ASS. PROVV. PER L'A.S. 2023/2024)

N. 28

D - Sono un docente di religione di ruolo; quest'anno, a causa di una forte contrazione di ore nell'istituto che mi amministra, devo necessariamente richiedere l'utilizzazione in altro istituto della stessa diocesi: perderò il punteggio della continuità?

R - *No, in quanto la sua situazione rientra nella casistica prevista dal CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 (comma 8 dell'art. 27)*

N. 27

D – Sono una insegnante di religione di ruolo. Intendo presentare domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo.; perderò il punteggio relativo alla continuità scolastica nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari?

R – *Sì, ma solo se la domanda di utilizzazione verrà accolta; in questo caso gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 NON potranno più essere valutati e il conteggio relativo alla continuità per ogni anno scolastico, se non presenterà altre domande di utilizzazione, partirà invece dall'anno scolastico 2023/2024.*

N. 26

D – Sono una insegnante di religione di ruolo. Intendo presentare – per l'a.s. 2023/2024 - domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo; perderò il punteggio relativo alla continuità scolastica per un eventuale trasferimento in altra diocesi?

R – *No, se il triennio di continuità utile per la mobilità territoriale (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) è stato prestato nello stesso istituto e nello stesso comune.*

N. 25

D – Se non presento la domanda di utilizzazione (oppure assegnazione provvisoria) potrò fruire del punteggio per la continuità?

R – *Sì, sia per quanto riguarda i punti relativi alla continuità nel triennio 2009/2010,*

2010/2011, 2011/2012 previsti nella domanda di trasferimento fuori diocesi, che nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari.

N. 24

D - Intendo presentare domanda di utilizzazione; usufruirò del punteggio per il "ricongiungimento" al coniuge?

R – Sì; infatti, mentre per la graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge non può essere attribuito (O.M. n° 38/2023), ciò non avviene nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie, dove tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare risieda nel comune richiesto da almeno tre mesi (art. 1 comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2024, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

N. 23

D - Ho subito un provvedimento di revoca dell'idoneità da parte del mio Vescovo; resterò senza lavoro?

R- No; il docente che incorre in una tale situazione sarà utilizzato secondo quanto previsto all'art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 prorogato per l'a.s. 2023/2024, (Art. 2 comma 11 del CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). In ogni caso consigliamo al docente in questione di mettersi subito in contatto con le nostre sedi provinciali o con la sede nazionale per l'opportuna assistenza.

N. 22

D – Se nell'anno scolastico 2022/2023 – pur non essendo disabile – sono stato sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ho diritto a precedenza?

R – Sì, in base al CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 prorogato per l'a.s. 2023/2024, art. 8, numero IV, lettera e); in questo caso, sia nel mod. UR1 che nel mod. UR2, occorrerà, nel punto 7 della Sezione D, crocettare il SI.

N. 21

D – Sono un insegnante di religione in ruolo nella scuola secondaria. Posso chiedere di usufruire della precedenza ai fini della utilizzazione/assegnazione provvisoria, per potermi trasferire in un Comune più vicino, per assistere mia suocera, diversamente abile con connotazione di gravità?

R – L'art. 8, punto IV, lettera n) del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prevede la possibilità di usufruire di precedenza anche per colui che ha un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado (in questo caso rientra anche la suocera) con persona diversamente abile in situazione di gravità.

N. 20

D – Il figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità usufruisce di

R - L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza (O.M. n° 38 del 1° marzo 2023 art. 1 comma 11)

*Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022/2025, la precedenza ivi prevista in precedenza per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, **in presenza di più figli, è riconosciuta ai figli che soddisfino tutte le seguenti condizioni:***

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001

N. 19

D – Sono un insegnante di religione in ruolo. Posso chiedere di usufruire della precedenza ai fini della utilizzazione/assegnazione provvisoria, per potermi trasferire in un Comune più vicino, per assistere mio cognato, rimasto vedovo, diversamente abile con connotazione di gravità?

R – L'art. 8, punto IV, lettera n) del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prevede la possibilità di usufruire di precedenza per colui che ha un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado (in questo caso rientra anche il cognato) con persona diversamente abile in situazione di gravità.

N. 18

D – Nelle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie la condizione di esclusività dell'assistenza ad un soggetto con disabilità deve essere sempre e comunque dichiarata?

R – A seguito delle modifiche apportate all'art. 33 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n° 104, le disposizioni relative all'assistenza vanno riferite a tutti i possibili bnfivisri, senza fare riferimento al criterio di esclusività nell'assistenza del soggetto disabile.

N. 17

D – La mia scuola ha subito un dimensionamento; come devo comportarmi?

R - *In questo caso si applicano ai docenti di religione le norme previste dall'art. 18 del CCNI sulla Mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria regionale di cui all'art. 10 commi 3 e 4 dell'O.M. n° 38 del 1° marzo 2023. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.*

N. 16

D – Sono un docente di religione di ruolo nella scuola primaria. Il prossimo anno scolastico non si formeranno due classi, pertanto mi ritroverò con solo 18 ore di insegnamento. Dovrò richiedere di svolgere le quattro ore in un altro istituto?

R – *No. Agli insegnanti di religione della scuola dell'infanzia e primaria è stata riconosciuta la possibilità di svolgere ore a disposizione (fino a un quinto del posto orario intero). L'art. 2, comma 7 del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni stabilisce infatti che i docenti di religione che "trovino nella scuola di titolarità una **riduzione dell'orario** obbligatorio di insegnamento **fino ad un quinto**, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee; i docenti in servizio su più scuole potranno svolgere le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l'orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nell'istituto principale. (art. 2, comma 7 CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).*

Dovrà solo presentare una domanda al dirigente scolastico con la quale chiede di rimanere nella scuola dove attualmente insegna e di svolgere le quattro ore [fino al raggiungimento delle ventidue nella scuola primaria (18+4=22)] a disposizione. Il dirigente dovrà poi inoltrare all'USR la richiesta per l'autorizzazione. Il Direttore Generale dell'USR valuterà la possibilità e le modalità di applicazione della predetta norma.

N. 15

D - Sono una insegnante di religione di ruolo nella scuola secondaria di 1° grado. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria in altro settore formativo (primaria)?

R – Sì. Può presentare domanda di assegnazione provvisoria per un settore diverso in una diocesi diversa da quella di titolarità se ha superato l'anno di prova e di formazione, se è in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione per l'insegnamento nel settore richiesto e se ha superato il concorso per l'insegnamento della religione cattolica nel suddetto settore scolastico. Nel caso di accoglimento della sua domanda, alla fine del prossimo anno scolastico, trattandosi di utilizzazione su altro settore formativo, dovrà presentare domanda di conferma (cioè domanda di Passaggio di ruolo).

N. 14

D - Sono una insegnante di religione in ruolo alla quale sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 in quanto affetta da grave patologia. Vorrei presentare domanda di utilizzazione, per lo stesso ordine scolastico, ma in una scuola situata nel Comune di residenza. La mia richiesta deve essere esaminata con priorità rispetto ad analoghe richieste di colleghi privi del riconoscimento di invalidità ai sensi della legge n. 104? Usuisco di "precedenza" o soltanto di preferenza a parità di punteggio?

R – Il Contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie stabilisce delle "precedenze", nell'ordine, in favore dei docenti non vedenti, dei docenti emodializzati, dei docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio o a seguito di domanda condizionata negli ultimi otto anni e dei docenti portatori di handicap [Art. 21 legge n.104/92; Art. 33, comma 6 legge n.104/92; art. 33, commi 5 e 7 legge 104/1992; (art. 8, comma 1 punto III e IV del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024). Quindi il suo caso rientra fra quelli previsti dalle precedenze.

N. 13

D – Nella sezione C2 del modello di domanda sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si richiede di inserire il punteggio complessivo. Di cosa si tratta?

R – Ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 38/2023 e dell'art.1, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 prorogato per l'a.s. 2023/2024) il punteggio spettante è quello attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale. Occorre riportare quindi il punteggio riconosciuto nella graduatoria regionale eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati entro il 5 luglio 2023, data di scadenza per la presentazione delle domande. In ogni caso il punteggio deve essere integrato con la valutazione dei servizi e della continuità scolastica dell'anno scolastico in corso.

N. 12

D – Sono un docente di religione di ruolo nella scuola secondaria superiore. Il prossimo anno scolastico non si formeranno due classi, pertanto mi ritroverò con solo 16 ore di insegnamento. Dovrò richiedere di svolgere le due ore in un altro istituto?

R – No. L'art. 2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024) stabilisce che i docenti di religione che "trovino nella scuola di titolarità una **riduzione dell'orario** obbligatorio di insegnamento **fino ad un quinto**, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee"; i docenti in servizio su più scuole potranno svolgere le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l'orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nell'istituto principale. (art. 2, comma 7 CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

Dovrà solo presentare una domanda al dirigente scolastico con la quale chiede di rimanere nella scuola dove attualmente insegna e di svolgere le due ore (fino al raggiungimento delle diciotto) a disposizione. Il dirigente dovrà poi inoltrare la richiesta all'USR per l'autorizzazione. Il Direttore Generale dell'USR valuterà la possibilità e le modalità di applicazione della predetta norma.

N. 11

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'utilizzazione in UNA SCUOLA DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITA', ma dello stesso settore formativo. Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di utilizzazione?

R – No. Chiunque abbia ottenuto l'utilizzazione nello stesso grado scolastico (ad esempio scuola infanzia/primaria oppure secondaria di 1° e 2° grado) **NON DEVE** presentare una nuova domanda di utilizzazione (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

N. 10

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'utilizzazione in una scuola diversa da quella di titolarità e in un settore formativo diverso da quello per cui sono stato immesso in ruolo (ad es. dalla infanzia/primaria alla secondaria di 1° e 2° grado) Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di utilizzazione?

R – Sì. Chiunque abbia ottenuto l'utilizzazione in un settore scolastico diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla scuola secondaria di 1° e 2° grado o viceversa) - qualora NON abbia già prodotto domanda di mobilità (Passaggio di ruolo) entro il 17 aprile 2023 - **deve presentare** una nuova domanda di utilizzazione (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

Successivamente potrà chiedere, con la prossima domanda di mobilità (passaggio di ruolo) nei mesi di aprile/maggio 2024, la conferma definitiva per il settore scolastico della stessa Diocesi su cui è stato utilizzato quest'anno (art. 2, comma 11 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

La sede definitiva sarà poi assegnata d'intesa tra ordinario diocesano e direttore dell'ufficio scolastico regionale.

N. 9

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'assegnazione provvisoria (in una scuola di una diocesi diversa da quella di titolarità). Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di assegnazione provvisoria?

R – Sì. Chiunque abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria – qualora non abbia già prodotto domanda di mobilità (trasferimento) entro il 17 aprile 2023 - **deve presentare** una nuova domanda di assegnazione provvisoria.

Successivamente potrà chiedere, con la prossima domanda di mobilità (trasferimento) nei mesi di aprile/maggio 2024, la conferma definitiva per la diocesi sul cui territorio ricade la sede assegnata provvisoriamente quest'anno (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

La sede definitiva sarà poi assegnata d'intesa tra ordinario diocesano e direttore dell'ufficio scolastico regionale.

N. 8

D – Sono un insegnante di religione in ruolo nella scuola secondaria, in servizio su due sedi scolastiche. Nella scuola dove svolgo più ore è previsto un aumento di quattro classi: posso chiedere di ottenere le relative ore?

R – Sì. Deve presentare all'Ufficio Scolastico Regionale una domanda cosiddetta di riarticolazione con la quale chiede di recuperare nella scuola dove svolge il maggior numero di ore di lezione le nuove ed ulteriori ore rese disponibili (art. 2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2022/2024).

E' opportuno dare comunicazione anche all'Ufficio scuola della diocesi di questa nuova articolazione della cattedra.

N. 7

D – Sono una insegnante di religione in ruolo, in servizio nella scuola dell’infanzia. Sono in possesso dell’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano sia per la scuola dell’infanzia che per quella primaria. Posso chiedere utilizzazione su classi della scuola primaria?

R – Sì. *Deve porre però attenzione nel compilare la scheda delle preferenze. In questa scheda le viene richiesto di indicare il codice dell’Istituzione scolastica prescelta: se cerca nel sito del MIUR, al seguente link <http://www.istruzione.it/web/istruzione/bollettini>, il codice dell’istituto comprensivo dove vuole essere assegnata (contiene le lettere IC) l’indicazione risulta generica; deve invece individuare il codice cercando in “tipologia di scuola”, E scegliere “scuola primaria” (i codici contengono le lettere EE).*

N. 6

D - Sono una insegnante di religione di ruolo nella scuola primaria. Posso presentare domanda di utilizzazione in altro settore formativo (scuola secondaria di 1° grado) per ottenere una sede diversa più vicina a casa?

R – Sì. *Può presentare domanda di utilizzazione per un settore diverso nella stessa diocesi se ha superato l’anno di prova e di formazione, se è in possesso dell’idoneità per l’insegnamento nel settore richiesto e se ha superato il concorso per l’insegnamento della religione cattolica nel suddetto settore scolastico.*

N. 5

D – Sono un insegnante di religione di ruolo. Vorrei presentare domanda di utilizzazione in un diverso comune della mia diocesi per poter assistere uno dei genitori portatore di handicap, quali sedi sono disponibili per poterle indicare nelle preferenze?

R – *Sono disponibili tutte le sedi scolastiche non occupate da docenti in ruolo. E’ evidente che la richiesta di una sede che risulti vacante al 1° settembre a seguito di pensionamento può essere disponibile prioritariamente rispetto alle altre.*

N. 4

D – Avendo conseguito il baccalaureato nel mese di giugno 2012, posso chiederne la valutazione ai fini del punteggio utile per ottenere l’utilizzazione su una diversa scuola?

R – Sì. *Ai fini del punteggio per l’utilizzazione (vedi modello UR1 e UR2 sez. C), nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 - specificati dal DM 15/7/87 – nonché dal DPR 175/2012 conseguiti entro il 4 agosto 2012.*

N. 3

D – Nel momento in cui sono entrato in ruolo sono stato assegnato su una sede indicata dall'ordinario diocesano. Quest'anno corro il rischio di essere spostato?

R – *No. Il docente di religione in ruolo è confermato sulla sede di servizio del precedente anno scolastico e quindi si può spostare solo a seguito di una sua specifica domanda (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).*

N. 2

D – Ho superato il concorso per la scuola primaria e sono entrata in ruolo sulla scuola dell'infanzia. Posso presentare domanda di utilizzazione per passare dalla scuola dell'infanzia a quella primaria?

R – *Sì, in quanto il concorso pubblico che hai superato ti rende idonea ad insegnare sia sulla scuola dell'infanzia che su quella primaria; tuttavia, se a suo tempo hai ricevuto dall'ordinario diocesano idoneità solo per la scuola dell'infanzia, l'utilizzazione su scuola elementare è condizionata al rilascio da parte Sua della specifica attestazione di idoneità.*

N. 1

D – Sarà possibile conoscere ufficialmente le sedi disponibili da richiedere ai fini delle utilizzazioni.?

R – *L'art.4 comma 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, /prorogato per l'a.s. 2023/2024) dispone che, per ogni provincia, dovrà essere predisposto il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà compito dell'Ufficio Scolastico Regionale predisporre il quadro complessivo dei posti relativi all'insegnamento della religione.*